

O R I G I N A L E

C O M U N E D I N O G A R A

Provincia di Verona

Deliberazione N° 15 del 23/02/96

Protocollo N° 1978 del -8 MAR. 1996

Verbale della deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**

O G G E T T O

**MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CONCESSIONI DI CUI
ALL'ART.12 LEGGE 7.8.1990, N.241 APPROVATO CON DELIBERAZIONE
COMUNALE N.99 DEL 30.11.1993**

L'anno Millenovecentonovantasei addì ventitre del mese di Febbraio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il Consiglio Comunale.

	Pres.	Pres.
ANDREOLI PAOLO	SI SIGNORINI RENZO	NO
SOAVE REMO	SI CIRESA LUIGI	SI
TAPPI GIULIO	SI BERTELLI GIANNI	SI
PASOTTO CLAUDIO	SI COTTARELLI FAUSTO	SI
PADOVANI BRUNO	SI TRAZZI RENZO	SI
CUGOLA EDI	SI MURANA ALDO	SI
MARCOMINI LUIGI	SI MEDICI MARIO	SI
MASINI GIAMPAOLO	SI VINCENZI RICCARDO	SI
POLO ANTONIO	NO CODIGNOLA SERGIO	SI
BELLANI LUCIANO	NO MUTASCIO EDOARDO	SI

Assiste all'adunanza il Sig. MAGGIO DR.CALOGERO nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE. Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor ANDREOLI PAOLO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

COMUNE DI NOGARA
Prov.di Verona

REGOLAMENTO GENERALE

**PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED
ENTI PUBBLICI E PRIVATI.**

(Art.12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241)

gestiti o dei quali promuove la gestione diretta o mediata tramite altri soggetti regolati in quanto ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in applicazione della lett.g) dell'art.32 della Legge n.142/1990 e, per quanto riguarda le agevolazioni tariffarie dei servizi a domanda individuale, in base alla delibera che ne determina la compatibilità con le norme finanziarie previste ai sensi di legge.

ART. 8

Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente.

Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Comunale; dovranno essere evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

CAPO III SETTORI DI INTERVENTO

ART. 9

I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a. Assistenza e sicurezza sociale;
- b. Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c. Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d. Cultura ed informazione;
- e. Sviluppo economico;
- f. Tutela dei valori ambientali

Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

CAPO IV

**SOGGETTI AMMESSI
(DESTINATARI)**

ART. 10

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

a. di persone residenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;

b. di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

c. di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;

d. di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore **di enti pubblici e privati, associazioni e comitati**, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

CAPO V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ART. 11

Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune **devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto.**

All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art.4 della Legge

4 gennaio 1968, n.15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

Con l'esclusione del punto a) dell'art.10, l'erogazione della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco o dall'Assessore competente nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalità. Il Sindaco o l'Assessore preposto adottano il provvedimento in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo possibile, dal servizio comunale di Assistenza sociale. Semestralmente il Sindaco o l'Assessore riferiscono alla Giunta gli interventi disposti.

ART. 12

Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art.9, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con

impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

ART. 13

Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa, e da una relazione sull'attività svolta.

L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dalla Giunta Municipale per il 50% entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonchè oneri riferiti all'uso di materiale; attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

ART. 14

L'intervento del Comune non può essere richiesto nè concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 13, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 12.

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 15

Gli Enti Pubblici e le Associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento delle loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Gli Enti Pubblici e Privati, le Associazioni ed i Comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare

dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

ART. 16

L'Amministrazione Comunale intende perseguire la prevenzione e la progressiva riduzione del bisogno assistenziale concorrendo a rimuovere le cause di natura personale, familiare, sociale ed economica attraverso un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio con i servizi sanitari di base ed in armonia con gli altri servizi finalizzati allo sviluppo sociale, nonché attraverso prestazioni economiche.

ART. 17

Gli interventi sociali ed assistenziali del Comune di Nogara sono principalmente finalizzati a:

- a. prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano **momentaneamente** in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite;
- b. protezione e tutela della maternità;
- c. protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva
- d. assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e. assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- f. collaborazione per l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti in difficoltà con l'ULSS 21.